



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIUSTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSTI FRANCESCO SAVERIO

Seduta del 04/05/2021

FATTO

Con due separati ricorsi, qui riuniti per connessione, la ricorrente riferisce di essere titolare di due buoni fruttiferi postali, entrambi appartenenti alla serie "Q/P" con clausola "pari facoltà di rimborso" emessi, rispettivamente, il 24/10/1996 ed il 19/12/1986. I titoli, nella parte anteriore, riportano la dicitura "il buono è riscuotibile con gli interessi presso qualunque Ufficio postale secondo la tabella riportata a tergo" e sul retro è presente una tabella indicante il rendimento della serie "P" e su cui è stato apposto un altro timbro recante l'indicazione dei rendimenti fino al 20° anno, ma non risulta alcuna modifica delle condizioni economiche applicabili al periodo successivo. Alla data del rimborso dei buoni, la ricorrente era certa di riscuotere in relazione al periodo dal 21° al 30° anno successivo all'emissione quanto chiaramente indicato sul titolo "ulteriori Lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 Dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione". L'intermediario convenuto ha invece riconosciuto, per il primo buono, un importo (euro 3.245,09), inferiore a quanto dovuto in applicazione delle condizioni economiche risultanti dal titolo (euro 5.552,50), mentre, per il secondo buono, un importo (euro 3.216,70) inferiore a quanto dovuto sempre in applicazione delle condizioni economiche risultanti dal titolo (5.487,32). Residua pertanto una differenza, per il primo buono, di euro 2.307,41 (al netto della ritenuta fiscale) e, per il secondo buono, di euro 2.270,62 (al netto della ritenuta fiscale).. Il D.M. del 13/06/1986 è entrato in vigore prima dell'emissione dei buoni in esame e, in tali casi secondo l'orientamento espresso dalla



Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n.13979/2007) e dall'ABF, il sottoscrittore ha diritto al riconoscimento delle condizioni economiche risultanti dal titolo, essendosi creato un legittimo affidamento in merito alla validità dei rendimenti concordati all'atto dell'emissione, che va tutelato. La ricorrente cita a sostegno delle sue argomentazioni decisioni dell'ABF e sentenze della giurisprudenza di merito. Chiede, infine, la refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, innanzitutto eccependo che la domanda sarebbe inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, ovvero non ricevibile in quanto relativa a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009.

Circa la incompetenza temporale, osserva che con sentenza n. 3963/2019, la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BPF troverebbe il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del contratto. Da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'Arbitro Bancario, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia. Poiché, ai fini del radicamento della competenza temporale dell'Arbitro, va preso in considerazione l'atto o il comportamento oggetto di contestazione, per suffragare tale ricostruzione, la convenuta osserva che il comportamento di cui si discute è relativo alla consegna del buono, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° anno al 30° anno; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso del buono, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale sarebbe costituito dalle operazioni o comportamenti dell'intermediario e non, invece, dal momento successivo in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato. E sarebbe, dunque, quanto mai evidente come la fattispecie oggetto del presente ricorso, riguardando i rendimenti previsti all'atto della sottoscrizione, avvenuta in data 16/02/1989 attenga a vizi genetici del negozio, con la conseguenza che la stessa non potrebbe rientrare nella competenza temporale dell'Arbitro Bancario.

Inoltre, il ricorso sarebbe, altresì, inammissibile in quanto non rientrante nella competenza per materia dell'Arbitro Bancario. I titoli di risparmio, oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata dalla resistente per conto di un Ente pubblico e la materia sarebbe interamente disciplinata da norme di carattere speciale in ordine alle quali non troverebbero applicazione le disposizioni del Titolo V, Capo I, del TUB. I BPF sarebbero, infatti, prodotti finanziari emessi dal suddetto Ente pubblico per i quali l'ABF non sarebbe competente. Inoltre, la resistente sarebbe ricompresa tra gli intermediari di cui alla Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, ma solo con riferimento alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del Titolo VI, Capo I del TUB, attività tra le quali non rientrerebbe il collocamento dei buoni fruttiferi. Costituendo i buoni fruttiferi, alla luce della citata normativa, prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del Titolo VI, Capo I del TUB, conseguentemente le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ABF.

Nel merito del ricorso, la resistente oppone che la domanda sarebbe, in ogni caso, infondata in quanto le modalità di emissione dei BFP della serie "Q" sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P", purché su di essi siano apposti due timbri, uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti anche gli importi degli



interessi da corrispondere al sottoscrittore. Nel caso di specie, sono stati modificati, con l'apposito timbro, i tassi di interesse applicati all'investimento e conseguentemente gli importi da corrispondere per il quinto scaglione temporale non possono rimanere immutati. Dal 21° al 30° anno, si applicano, e sono stati nel caso in esame effettivamente applicati, ai sensi della normativa ministeriale, gli stessi tassi previsti per il precedente scaglione temporale, pur variando le modalità di capitalizzazione per la pregressa durata dell'investimento.

Inoltre, la resistente eccepisce di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986, sia apponendo i timbri previsti dal predetto decreto, sia riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto. Inoltre, parte resistente evidenzia che parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q" ed era consapevole, altresì, del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BFP sarebbero documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono. Conclusivamente, la resistente ritiene legittimo il proprio operato dato che, pur avendo utilizzato, come espressamente previsto dal D.M. 13.06.1986, il modulo relativo alla precedente serie "P", al momento del rilascio ha apposto sul buono i timbri espressamente previsti dalla normativa sopra citata.

In sede di repliche, parte ricorrente ritiene infondate le eccezioni sollevate dall'intermediario. Nello specifico, secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali, la materia del risparmio postale è attratta alla competenza dell'ABF. Quanto poi all'incompetenza *ratione temporis*, evidenzia che in casi analoghi i Collegi ABF hanno stabilito che nei rapporti di durata occorre avere riguardo al *petitum* per stabilire la competenza temporale. Nel caso in esame, la domanda non attiene a presunti vizi genetici del contratto, ma alla fase dell'esecuzione del contratto relativa al pagamento dei rendimenti dovuti. Nel merito delle contestazioni, poi, la ricorrente evidenzia che, a differenza di quanto sostenuto dall'intermediario, la sentenza della Corte di Cassazione n. 3963/2019 non ha mutato il quadro interpretativo dell'ABF e della giurisprudenza favorevole al risparmiatore, fondata sui principi espressi dalla sentenza del 2007, anzi li ha confermati, come affermato dal Collegio di coordinamento con decisione n. 6142/2020. In ogni caso, con la citata sentenza del 2019, la Suprema Corte è intervenuta per dirimere un contrasto giurisprudenziale sorto sul tema del rimborso dei buoni postali emessi prima delle modifiche in *pejus* dei tassi avvenuta nel 1986 ed ha affermato che il rapporto giuridico sorto con l'acquisto dei buoni postali è senza dubbio soggetto alle modifiche derivanti dalla sopravvivenza di decreti ministeriali, ma all'emittente non è consentito di applicare il tasso modificato ai buoni successivamente emessi ma recanti un rendimento diverso e non conforme a quello precedentemente introdotto, come nel caso in esame. Tale impostazione è stata confermata dalla Corte Costituzionale che con sentenza n. 26/2020 si è pronunciata sulla questione della legittimità costituzionale dell'art. 173 del D.P.R. n.156/1973 nella parte in cui consentiva mediante decreti ministeriali la modifica (anche peggiorativa) dei rendimenti dei buoni emessi precedentemente all'entrata in vigore delle disposizioni ministeriali. Nel caso in esame, invece, l'intermediario violando la disposizione del D.M. 13 giugno 1986 non ha modificato in maniera completa la tabella originaria, lasciando inalterato il rendimento fisso relativo al periodo dal 20° al 30° anno successivo all'emissione. E' pertanto pienamente applicabile il principio del legittimo affidamento espresso dalla Suprema Corte con sentenza n.13979/2007, avendo lo stesso una portata generale, come più volte sancito dalla giurisprudenza di merito. A tale proposito, la ricorrente richiama decisioni dei Collegi ABF e della giurisprudenza di merito.



Tanto premesso, si rileva quanto segue in

DIRITTO

Il ricorso merita di essere parzialmente accolto per le ragioni di seguito esposte.

In limine, occorre dar conto, tuttavia, della prima delle due eccezioni sollevata dall'intermediario e cioè quella dell'irricevibilità del ricorso in esame in quanto relativo a comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 e quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro. Sul punto, si richiama l'orientamento consolidato dell'Arbitro, secondo il quale la contestazione relativa ai rendimenti dei buoni fruttiferi non avrebbe per oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivano in termini di rendimenti maturati (*ex multis*, decisione del Collegio di Milano n. 478/2014). Sul punto, sebbene con riferimento ai buoni a termine, ma in relazione ad analoga questione, risulta già essersi pronunciato il Collegio di coordinamento di questo Arbitro che, con decisione n. 5673/2012, ha affermato la competenza dell'ABF, precisando come venga in gioco un problema di "ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici", dovendosi pertanto, guardare, ai fini della determinazione della competenza, al momento della contestazione.

L'intermediario eccepisce, poi, l'incompetenza per materia, dato che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrerebbero nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario, in quanto i buoni fruttiferi rivestirebbero la qualifica di prodotti finanziari. Al riguardo, le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" della Banca d'Italia, nella Sezione I, paragrafo 4, precisano che "All'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti a servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al Titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58". Inoltre, per quel concerne l'ambito soggettivo, le citate disposizioni definiscono "intermediari" soggetti alla competenza dell'ABF: "le banche, gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, i confidi iscritti nell'elenco previsto dall'art. 112 TUB, gli istituti di moneta elettronica, Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che svolgono in Italia nei confronti del pubblico operazioni e servizi disciplinati dal Titolo VI del TUB, gli istituti di pagamento". Sul punto, si rileva che l'orientamento consolidato dell'Arbitro considera il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni fruttiferi come un contratto riconducibile al tipo codicistico del deposito bancario; sotto un profilo soggettivo, i buoni fruttiferi rientrano tra le attività di "bancoposta" ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 144/2001 (come rilevato dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 5673/2013).

Nel merito, la questione all'esame del Collegio concerne l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di due buoni fruttiferi postali per un valore nominale pari a Lire 500.000,00 ciascuno, emessi, rispettivamente, in data 24/10/1986 ed in data 19/12/1986 con "CPFR" e quindi successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986. La ricorrente allega copia fronte/retro dei titoli. Come si può rilevare per tali buoni risulta apposto sul fronte un timbro recante l'indicazione della serie "Q/P" e sul retro una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno ed una indicazione di sintesi sui successivi dieci anni (più lire 258.150). Sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica le percentuali di rendimento crescenti della serie "Q/P" per i soli 20 anni,



mentre non si rinvencono sovrascritture relativamente alla disciplina dei tassi di interesse con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno ed il 30° anno.

In relazione a tali buoni, la ricorrente richiede il riconoscimento dei rendimenti in applicazione del tasso di interessi della serie "P", limitatamente al periodo dal 21° anno al 30° anno.

Il contrasto delle condizioni economiche applicabili discende dall'utilizzazione del modulo cartaceo recante le condizioni della serie "P" e l'aggiornamento alla serie alla serie "Q/P". In virtù dell'art. 5 del D.M. del giugno 1986 "sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie "Q/P", l'altro sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi. L'apposizione dei due timbri sul retro del buono e, specificatamente, sulla parte recante l'indicazione degli importi dovuti in relazione a primi venti anni, manifesta inequivocabilmente l'esclusione delle condizioni stampate sul retro e la sottoposizione del buono fruttifero alle condizioni economiche di cui al timbro apposto fino al ventesimo anno, come serie "Q/P". Tale esito è confermato anche dal fronte del titolo che reca la dicitura serie "Q/P". Pertanto, in conformità degli orientamenti della Corte di Cassazione (SS.UU. Civili, 15 giugno 2007 n.13979) e dell'ABF (v. Collegio di Torino, decisione n. 2571/2017, Collegio di Bologna, decisione n. 3621/2018 e Collegio di Roma, decisione n. 8791/2017), devono reputarsi prevalenti le condizioni economiche riportate sul retro del buono, rispetto a quelle indicate dal timbro apposto sul retro, a partire dal ventunesimo anno. Né l'articolo 5 del D.M. 13 giugno 1986 può essere considerato quale norma imperativa idonea alla sostituzione del regolamento riportato sul buono per il periodo successivo al ventesimo anno con la disciplina legale. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e dell'Arbitro bancario finanziario, le condizioni apposte sul titolo prevalgono sulla disciplina legale soltanto con riguardo ai buoni sottoscritti dopo l'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni riportate sul buono. In tale ipotesi, infatti, sussiste un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Come è noto, la regolamentazione sopravvenuta, di cui al D.M. 13 giugno 1986 nulla dispone per il periodo successivo alla scadenza ventennale così che deve considerarsi applicabile la previsione relativa alla corresponsione di un determinato importo per ogni bimestre successivo al ventesimo anno e fino al 31 dicembre del trentesimo anno solare successivo a quello di emissione come da dicitura originariamente apposto sul retro del buono. Pertanto, in conformità delle decisioni dei Collegi, l'apposizione del timbro sostituisce soltanto la regolamentazione degli interessi fino al ventesimo anno, così che alla ricorrente deve essere riconosciuta la somma, indicata nella nota riportata in calce alla tabella originariamente stampata sul retro dei due buoni, per ogni bimestre maturato successivamente al decorso del ventesimo anno.

P.Q.M

In parziale accoglimento dei ricorsi, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 40,00 quale rimborso delle somme versate alla presentazione dei ricorsi.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO